

Istruzione Operativa (Enti e Istituti) 18 settembre 2026**Riduzione del tasso medio per prevenzione. Chiarimenti sui prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione. FAQ OT23 2027.**

emanato/a da: **I.N.A.I.L.**

Alle Strutture territoriali

Pervengono richieste di chiarimenti in ordine ai controlli sull'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale prerequisito per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Al riguardo si precisa che già a partire dall'anno 2025 nella guida al modello OT23 è stata eliminata l'indicazione secondo cui l'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Tale indicazione risulta superata per effetto della modifica normativa introdotta dall'art.

29, comma 1, del decreto legge 19/2024¹, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro *entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.*

Con l'occasione si comunica che sono state aggiornate le FAQ relative agli interventi del modello OT23 /2027 (all.1), in corso di pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione *atti e documenti - Moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo - riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2027.*

¹ L'art.29, comma 1, DL 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge. 29 aprile 2024, n. 56 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare" ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introducendo il comma 1175-bis. Di seguito si riporta il testo dei commi 1175 e 1175-bis:

1175. A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Allegato 1

Testo in formato PDF [(dimensioni: 187 Kb)]

Ars

